



del 25 marzo 2023



## Riconosciuto definitivamente il diritto al calcolo dei sei aumenti periodici (sei scatti) di stipendio nel Trattamento di Fine Servizio

Nel Flash 36/2022 del 3 settembre 2022 abbiamo commentato la Sentenza n. 926/2022 del 19 agosto 2022 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha respinto l'appello proposto dall'INPS contro la decisione con la quale il Tar Sicilia – Catania, aveva accolto il ricorso di un militare della Guardia di Finanza, collocato in congedo a domanda, e condannato l'Inps a corrispondere all'interessato l'indennità di buonuscita "includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 165, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo le modalità di computo di cui all'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e all'art. 16 della legge 19 ottobre 1992 n. 412.

Oggi, con la sentenza n. 02833/2023 del 20 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso la partita accogliendo l'appello di un gruppo di carabinieri in congedo ricorrenti contro il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e riconoscendo agli stessi il diritto alla rideterminazione del T.F.S. con la inclusione dei sei scatti contributivi, contemplati dall'art. 6 bis d.l. 387/1987, fra le voci computabili nella liquidazione del trattamento di fine servizio.

Gli appellanti, tutti appartenenti all'arma dei carabinieri, risultavano congedati a domanda e per tale ragione l'INPS negava il riconoscimento in argomento sulla base dell'assunto che la maggiorazione della base di calcolo spettasse solo al personale che cessa la funzione "per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto".

Il Consiglio di Stato, nelle motivazioni della propria decisione ha chiarito come l'art. 1 comma 15 bis, d.l. n. 379/1987 debba ritenersi non più in vigore, e come per detta ragione sia venuta meno la preclusione legata alla cessazione dal servizio a domanda.

Al riguardo, nella sentenza in commento viene richiamata la precedente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, commentata nel n. 36/2022 decisione del 3 settembre 2022 di questo notiziario, per giungere alla conclusione che, a proposito della mancata vigenza della norma contenuta nell'art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987.

Ciò premesso, affermano i giudici di palazzo Spada, è chiaro il motivo per cui l'art. 1911 comma 3 c.o.m. faccia permanere in vigore, per tutte le forze di polizia, l'art. 6 bis d.l. n. 387/1987, esteso dall'art. 6 bis d.l. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21, comma 1, l. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, "al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate".

Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all'istituto dell'attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia.

Del resto, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, "il d.P.R. 150/1987 (di cui appunto è disposta l'estensione con l'art. 6 bis d.l. 387/1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare. Sicché l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all'art. 6 bis d.l. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione".

Nel quadro così delineato, che vede l'applicazione dell'istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell'art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d'essere l'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010. Detta disposizione, si applica a tutte le forze di polizia, in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare il quale dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che "continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.

Il Codice dell'ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare, ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all'ordinamento militare, sia gli appartenenti all'ordinamento civile delle forze di polizia.

---

### **Formazione all'uso del taser. Corsi di recupero per gli istruttori e gli operatori che sono stati esclusi dalla somministrazione dell'addestramento**

Si riporta la nota n. 555/V-RS/0001783 dell'8 marzo 2023 con cui il Dipartimento della P.S. Ufficio Rapporti Sindacali

ha fornito risposta alla nostra richiesta di chiarimenti del 23 gennaio u.s. pubblicata nel n.4/2023 del 27 gennaio u.s.:

*"Con la stipula dell'ultimo contratto n. 30045 del 4 agosto 2022, si è proceduto all'acquisto, tra l'altro, di munizionamento live, training e "resettabile" per le armi ad impulso elettrico, nelle quantità necessarie a garantire l'operatività, la formazione e l'aggiornamento del personale da abilitare o già abilitato; la fornitura di detto materiale, avvenuta in più fasi, si è conclusa entro il mese di dicembre dello scorso anno. Per l'abilitazione degli operatori che non avevano potuto frequentare i cicli formativi iniziali e per gli agenti di nuova nomina assunti in epoca successiva alle prime sessioni formative, il Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio della citata Direzione Centrale ha avviato un monitoraggio rivolto, in questa prima fase, alle Questure presenti sul territorio nazionale, al fine di quantificare il numero di operatori di nuova nomina da abilitare per il raggiungimento delle aliquote di personale da formare fissate dalle Direzioni Centrali interessate; all'esito di detta ricognizione, si procederà, quindi, alla distribuzione dell'occorrente munizionamento".*

---

### **Definitività dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata**

Riportiamo il testo della nota inviata dall'Ufficio Relazioni Sindacali il 14 marzo 2023 in risposta alla lettera della

Segreteria Nazionale pubblicata nel Flash n. 9/2023 del 4 marzo u.s.:

*"... L' Ispettorato Generale della Sanità Militare, in data 12 novembre 2020, con direttiva n. M-DSSMD REG 2020*

*0173664, ha effettivamente fornito indicazioni alle CMO di provvedere a compilare l'apposita sezione PP del verbale*

*modello BL/B in occasione della trattazione di istanze di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e/o ascrivibilità tabellare finalizzate anche all'accertamento del presupposto per il futuro diritto alla Pensione Privilegiata Ordinaria presentate da personale ancora in attività di servizio.*

*Con più recente direttiva, M DA934676 REG 2023 0021010 del 24 febbraio u.s., la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha, tuttavia, specificato che la pensione privilegiata può essere richiesta solo in data successiva al collocamento in congedo, previo diretto accertamento sanitario cui sottoporre l'interessato, non essendo possibile in atto "dare esito alle istanze di specie fondate sull'erroneo presupposto della sussistenza, fin già in attività di servizio, di una posizione previdenziale giuridicamente perfezionata, tale da ritenere acquisita la titolarità alla pensione privilegiata, sì da sollecitare la stesura preventiva di un giudizio di ascrivibilità ed al solo fine di preconstituire un preteso diritto futuro ma, per ciò stesso, incerto nei contenuti "*

*Nella suddetta direttiva di PREVIMIL viene ancora precisato di tenere in debita considerazione che qualsivoglia diagnosi clinica è suscettibile di modifiche nel tempo, comportando che una valutazione prematura possa poi rivelarsi non più rispondente all'effettivo quadro sanitario deliberabile all'atto della cessazione dal servizio, con effetti sull'an e sul quantum del trattamento privilegiato".*

---

### **Pensione di reversibilità del coniuge divorziato**

Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 comma 2 Legge n. 898/1970 ovvero ad una quota se concorre con il coniuge superstite.

L'ex coniuge, in caso, quindi, di divorzio, ha diritto a percepire la prestazione previdenziale di reversibilità ai sensi dell'art. 9 c. 2 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/87 in presenza delle seguenti condizioni:

- titolarità pregressa all'assegno divorzile;
- permanenza dello stato di ex coniuge, lo stesso cioè non deve aver contratto nuove nozze;
- anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
- titolarità dell'assegno divorzile.

Sul requisito della titolarità dell'assegno divorzile ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità la Cassazione, con l'ordinanza n. 27875/2021 ha ricordato che "le Sezioni Unite di questa Corte (...) hanno affermato che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno «una tantum» non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare (Cass., Sez. U., 24 settembre 2019, n. 22434)."

Il coniuge divorziato in possesso dei requisiti sopra indicati, può presentare domanda di reversibilità all'INPS in una delle seguenti modalità alternative:

- online attraverso il servizio dedicato e presente sul sito dell'Istituto;
- rivolgendosi agli Istituti di patronato e agli intermediari dell'Istituto che mettono a disposizione del richiedente i propri servizi telematici;
- tramite Contact center, che fornisce un servizio gratuito per le chiamate da rete fissa e a pagamento, in base alla tariffa applicata dall'operatore, per le chiamate da cellulare.

Se il coniuge assistito concorre con il coniuge superstite, l'attribuzione della pensione di reversibilità avviene per quote. La Cassazione ha precisato i criteri da seguire per la ripartizione delle quote richiamando (ordinanza n. 8263/2020) importanti principi affermati anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 149/1999. Detti principi modificano la ripartizione a favore dell'ex coniuge divorziato rispetto al coniuge superstite. Questi sono:

- durata dei rispettivi matrimoni;
- durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (con la precisazione però che "per essere valutata quale indice sintomatico della funzione di sostegno economico assolta dal dante causa nel corso della propria vita mediante la condivisione dei propri beni con la persona poi divenuta coniuge, non può essere artificialmente parcellizzata solo perché, in parte, coincidente con il periodo di separazione legale che ha preceduto il divorzio, la stessa infatti deve essere effettiva e stabile);
- condizioni economiche dei due soggetti concorrenti alla misura;
- entità dell'assegno divorzile.

La Corte precisa, tuttavia, che "Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto.

---

### Per quanto tempo vanno conservate le bollette

La problematica è stata più volte trattata. Ne forniamo un breve aggiornamento.

Può capitare che l'autorità di riferimento richieda il pagamento di un importo già riscosso e l'utente non sia in possesso di un documento in grado di attestare la regolarità dell'esborso.

Ai sensi dell'art. 2934 c.c. però il diritto a richiedere il pagamento si estingue a seguito di prescrizione, quindi dopo

che sia trascorso un determinato periodo di tempo, che varia in relazione alla prestazione richiesta e al tipo di pagamento.

In particolare, per i pagamenti da eseguirsi periodicamente ossia annualmente o in termini più brevi, il periodo di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c. è sempre stato di 5 anni, che non varia per le bollette telefoniche.

In questi ultimi anni però, dopo le direttive di ARERA, le leggi di bilancio 2018 e 2019 hanno abbassato il termine di prescrizione a 2 anni, che vale anche per le bollette dell'acqua se successive al 2020 (restando il termine di conservazione di 5 anni per quelle anteriori al 2020).

Vediamo quindi quali sono, ad oggi, i tempi di conservazione delle bollette della luce e del gas.

Tempi di conservazione bollette luce e gas.

Dopo le recenti modifiche normative degli ultimi anni i tempi di conservazione delle bollette variano in base al tipo di utenza e alla data del documento.

Vediamo più in dettaglio i tempi di conservazione:

**Bollette energia elettrica:**

- 2 anni nel caso in cui la bolletta abbia una data uguale o successiva al 2 marzo del 2018;
- 5 anni se la bolletta ha una data anteriore a quella del 2 marzo 2018;

- 10 anni se nella bolletta è compreso anche il pagamento del canone RAI.

**Bollette gas:**

- 2 anni se il documento risale a una data uguale o successiva a quella del 2 gennaio 2019;

- 5 anni se la bolletta ha una data posteriore a quella del 2 gennaio 2019.

---

### **Dipendente pubblico amministratore di condominio**

Un nostro affezionato lettore ci chiede se esista la possibilità per il dipendente della Polizia di Stato di esercitare l'attività di amministratore di condomini.

L'impiegato pubblico non può svolgere l'attività di amministratore di condominio senza l'autorizzazione del datore di lavoro. Il principio è enunciato dal TAR Lazio nella sentenza n. 10599 del 26 agosto 2019, che ha evidenziato l'obbligo, per il dipendente pubblico, di chiedere la preventiva autorizzazione all'amministrazione di appartenenza prima di intraprendere l'attività di amministratore di condominio, anche se si tratta di attività saltuaria.

La questione di fatto ha riguardato un dipendente ministeriale, che svolgendo attività di amministratore di condominio, veniva raggiunto da alcuni provvedimenti della Guardia di Finanza, con i quali gli veniva intimato il versamento - in favore dell'amministrazione di appartenenza - delle somme percepite a titolo di compenso per lo svolgimento dell'attività di amministratore, dato che la stessa era stata svolta senza la necessaria preventiva

autorizzazione dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Il dipendente pubblico ricorreva al TAR, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la restituzione o, comunque, di trattenere le somme richieste. A sostegno delle sue ragioni, evidenziava l'occasionalità e la saltuarietà dell'attività di amministratore di condominio, comprovata, a suo dire, dal fatto che «l'attività d'ufficio non ne avrebbe mai risentito e che i compensi percepiti sarebbero di ammontare non significativo e riferibili al mero ristoro delle spese sostenute».

Il Giudice amministrativo ha respinto il ricorso ritenendo obbligatoria la preventiva autorizzazione. Nella motivazione della decisione di legge che la preventiva autorizzazione è imposta dalla normativa vigente, in particolare:

- dall'art. 60 DPR n. 3/57 secondo cui "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente";
- dall'art. 58 D.lgs. n. 29/93 e 53 D.lgs. n. 165/01 i quali richiedono l'autorizzazione dell'ente di appartenenza per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri d'ufficio;
- dall'art. 1, comma 60, Legge n. 662/96, il quale prevede che, al di fuori dei rapporti di lavoro a tempo parziale, "al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa".

Pertanto, il versamento all'amministrazione del compenso percepito dal dipendente per l'attività di amministratore di condominio costituisce, per il ricorrente, un obbligo il che conferma la legittimità degli atti di recupero emessi dall'ente datore di lavoro.

Secondo il Tribunale, l'impiegato pubblico non può svolgere l'attività di amministratore di condominio senza l'autorizzazione del datore di lavoro neppure se si tratta di un'attività occasionale o saltuaria, poiché, secondo i giudici, la natura occasionale e saltuaria dell'attività svolta «non assume rilevanza ai fini dell'accoglimento del gravame in quanto concerne, al più, il profilo della possibile autorizzabilità dell'attività stessa, in relazione a quanto previsto dagli artt. 60 d.p.r. n. 3/57 e 1 comma 60 l. n. 662/96, ma non influisce sulla necessità dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza».

L'unica eccezione possibile riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale, per i quali, di regola, è escluso l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte della P.A. di appartenenza, salvo che tale obbligo sia previsto da specifiche norme di legge.

---

### **Come interrompere la prescrizione**

Un nostro lettore ci chiede chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per interrompere il decorso della prescrizione in relazione ad una qualsiasi pretesa giuridicamente qualificabile. La norma alla quale si fa riferimento parlando di interruzione della prescrizione è l'art. 2945 c.c. il quale così dispone: "Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto

interruttivo. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione".

---

L'interruzione è dunque funzionale a consentire la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione a condizione che avvenga nelle forme e con le modalità di cui all'art. 2943 c.c., ovvero con la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, o "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che ".....in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di Ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto" (Cass. n. 24116/2016).

---

### **Annotazioni matricolari dei corsi di aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dei titoli operativi professionali**

Il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza dell'8 marzo 2022 (in vigore dal 10 marzo 2022), recante "Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato", ha previsto, all'art. 14, comma 3, che i corsi di aggiornamento obbligatori finalizzati alla verifica del mantenimento delle competenze acquisite "si concludono con un sintetico giudizio di idoneità/non idoneità al mantenimento del titolo operativo-professionale posseduto espresso dal Direttore del centro di addestramento ove si svolge il corso, sulla base delle risultanze valutative comunicate dai docenti e dagli istruttori del corso. Il giudizio di non idoneità deve essere motivato. Lo stesso comporta la temporanea sospensione del titolo operativo professionale fino al superamento di un successivo corso di aggiornamento ai sensi del successivo articolo 15. Il giudizio di idoneità è annotato nello stato matricolare".

Al riguardo, il Dipartimento della P.S. con circolare 333-ORD/0005280 del 27 dicembre 2022, in relazione a quanto previsto dal citato decreto dell'8 marzo 2022, nonché al fine di garantire la parità di trattamento a tutto il Personale interessato, attesa anche la possibile incidenza delle annotazioni matricolari sull'esito delle procedure selettive interne, ha precisato che le disposizioni del menzionato art. 14, comma 3, debbano essere seguite anche per coloro che hanno frequentato corsi di aggiornamento obbligatorio svoltisi precedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso, purché conformi ai requisiti di cui all'art. 14, comma 1, lett. a).

La trascrizione avrà ad oggetto soltanto l'idoneità conseguita al termine dell'ultimo corso che conferisce al Personale interessato l'attualità del titolo operativo-professionale posseduto, in linea con la ratio che anima la citata recente disciplina in materia di trascrizione matricolare dei corsi in argomento.



---

**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 12/2023 del 25 Marzo 2023

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123